



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 241/90 e ss.mm. ii;

VISTA la Legge 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTO il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;

VISTO il D.P.R. 445/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 7 marzo 2005 n. 82, recante il Codice dell’Amministrazione Digitale;

VISTO il Codice della Privacy così come novellato dal D.Lgs. 101/18;

VISTA l’Ordinanza ministeriale del 16 febbraio 2026, n. 27 concernente “Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”;

VISTO l’art. 8, comma 6, dell’O.M. 16 febbraio 2026, n. 27, in base al quale “Gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni”;

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 6057 del 30/04/2026 relativo alle deleghe ai dirigenti delle istituzioni scolastiche per la valutazione delle istanze delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze;

VISTO il provvedimento prot. n. 6200 del 05/05/2026 di rettifica del provvedimento di cui al visto precedente;

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 10695 del 21 luglio 2025 relativo alle deleghe ai dirigenti delle istituzioni scolastiche delle funzioni per la valutazione dei reclami presentati dagli interessati;

ESAMINATI i reclami presentati;

VISTO l’articolo 6 comma 4 dell’O.M. 16 febbraio 2026, n. 27 che prevede che “Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’amministrazione può disporre con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo”;

VISTO l’articolo 7, comma 8 dell’O.M. 16 febbraio 2026, n. 27 che stabilisce che “L’aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie”;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila

VISTO l'articolo 7, comma 9 dell'O.M. 16 febbraio 2026, n. 27 che stabilisce che “Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci;

VISTE le risultanze della verifica in via amministrativa effettuata dalle istituzioni scolastiche delegate sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., operata attraverso la piattaforma predisposta dal Ministero dell'istruzione, delle istanze prodotte dai candidati;

VISTI i decreti di esclusione disposti da questo Ufficio e dai Dirigenti delle istituzioni scolastiche delegate nei confronti degli aspiranti, da intendersi qui richiamati integralmente, sia nelle motivazioni che negli esiti delle esclusioni ivi disposte;

DATO ATTO che l'art. 6, comma 4, dell'O.M. 16 febbraio 2026, n. 27 stabilisce che “Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo”;

VISTO l'art. 9 dell'O.M. 16 febbraio 2026, n. 27 che prevede la pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze a cura del Dirigente dell'Ufficio scolastico territoriale;

DISPONE

Art 1) Per quanto citato in premessa sono pubblicate, sul sito dello scrivente ufficio (<http://www.csalaquila.it/>) le graduatorie provinciali definitive per le supplenze della Provincia di L'Aquila di 1 e 2 fascia –posto comune e sostegno- del personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I° e II° grado e del personale educativo di cui all'O.M. del 16 febbraio 2026, n. 27, valide per il biennio relativo agli anni scolastici 2026/2028. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente atto, sono distinti per ordine di scuola.

Art. 2) Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione si riserva, ai sensi della Legge 241/1990, la possibilità di intervenire in autotutela qualora ciò dovesse rendersi necessario.

Art. 3) Le stampe pubblicate non contengono alcun dato personale e sensibile che concorre alla costituzione delle stesse ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, coordinato con il decreto legislativo n. 101 del 2018, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".

Art. 4) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione.

IL DIRIGENTE

Dott. Pierangelo Trippitelli

Documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa